

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"MARCO TERENZIO

VARRONE" R I E T I

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona. Tali processi si attuano attraverso lo studio ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: allievi, docenti, personale amministrativo ed ausiliario, genitori, dirigente scolastico.

Art.1

Disposizione generale

Fanno parte integrante del Regolamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "M. Terenzio Varrone" i primi quattro articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con D.P.R. del 24.06.1998 n. 249 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, al fine di promuovere comportamenti condivisi e solidali.
5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per l'integrazione socio-relazionale di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3

Diritti

1. Lo studente ha diritto al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica. Ha inoltre diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. L'alunno ha diritto ad un'equa somministrazione delle prove scritte di verifica, che devono essere distribuite nell'arco della giornata (massimo 2) in modo razionale e nel rispetto dei tempi di studio di ciascuno, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione scolastica e con il monte ore delle singole discipline. Le verifiche scritte devono essere fissate di norma con un preavviso di almeno cinque giorni. Gli studenti con diagnosi di DSA-BES concorderanno tempi e modi delle verifiche con i singoli docenti e in conformità al PDP e al PEI, pur nel rispetto del percorso didattico della classe.
3. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali annotandoli sul registro elettronico, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i quindici giorni successivi allo svolgimento della prova.
4. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.
5. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
6. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente dell'Istituto e i docenti, con modalità previste dal presente Ordinamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
7. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
8. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
9. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, d'Istituto.

11. È garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. È favorita, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

12. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.

13. Al compimento del diciottesimo anno di età lo studente deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo n.196/03.

14. Le persone in situazione di disabilità sono titolari di precisi diritti, nei confronti sia della scuola sia delle altre istituzioni, fissati da molte normative, ma in particolare dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 che rappresenta il riferimento fondamentale per questa problematica.

La scuola costituisce un ambiente privilegiato per l'integrazione, l'inclusione e la socializzazione degli alunni con bisogni educativi speciali. In quest'ottica la scuola ha quindi il dovere di realizzare percorsi di insegnamento-apprendimento comuni a tutti gli studenti, rispettosi delle necessità, dei bisogni e delle potenzialità di ciascuno. Tutti gli alunni dell'Istituto hanno dunque pari dignità; condividono gli stessi diritti e, compatibilmente con le proprie potenzialità cognitive e fisiche, ciascuno è tenuto a rispettare i doveri. Gli alunni diversamente abili hanno diritto ad usufruire delle strutture (rampe di accesso alla scuola, ascensore) previsti dalla normativa vigente, fruiscono dei servizi igienici e di ristorazione con l'ausilio dell'assistente di base (se prevista) e con la normale vigilanza assicurata dal personale ausiliario.

Hanno diritto a frequentare i laboratori ed a partecipare alle varie attività proposte dalla scuola, che interviene attraverso i suoi organismi (G.L.H. d'Istituto, G.L.H. operativo) nella programmazione e nell'attuazione delle strategie didattico - educative di volta in volta individuate per incrementare le loro potenzialità socio-affettive e cognitive.

15. Gli studenti con certificazione di DSA, ai sensi della legge 170/10, hanno diritto di usufruire di strumenti compensativi e dispensativi, come regolato dal proprio PDP.

Art.4

Doveri

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.2.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente e scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere

stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, secondo le norme vigenti in normativa.

7. E' severamente vietato durante le lezioni l'uso del cellulare. Solo durante la ricreazione potranno farne uso. Le stesse prescrizioni sono da intendersi applicate all'uso di qualsiasi strumentazione elettronica, ad eccezione di quelle che costituiscono strumenti compensativi per gli alunni con diagnosi di DSA-BES, il cui uso sia indicato nel PDP o concordato con l'insegnante. In caso di infrazione il cellulare (o altra strumentazione elettronica) può essere ritirato e consegnato al Dirigente Scolastico che lo restituirà ai genitori.

8. Prima delle verifiche scritte lo studente deve depositare il cellulare spento e tutte le apparecchiature elettroniche sulla cattedra. L'inosservanza di tale disposizione comporta l'annullamento della prova di verifica (cfr sopra) ed un'annotazione sul registro elettronico

9. È severamente vietato all'interno dell'Istituto l'uso del cellulare quale strumento di riproduzione fonica e visiva, tranne in caso di necessità o se autorizzato dal docente anche in sede di redazione del PDP. Agli alunni BES è permesso fotografare le consegne scritte alla lavagna o sul registro di classe e quant'altro ritenuto necessario all'attività didattica, sempre sotto diretta sorveglianza dell'insegnante. Eventuali violazioni verranno sanzionate ai termini di legge.

Art.5

Disciplina

1. Il regolamento dell'istituzione scolastica individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 4, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio d'Istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che

miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 10, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente ~~incolpato~~

11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

13. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente la cui valutazione è espressa in decimi.

14. Le norme che regolano le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte *nella tabella allegata al presente Regolamento*. Per l'irrogazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui agli art. 4 e 5 del DPR 249/98 sopracitato, come modificati dagli artt. 1 e 2 del DPR 235/2007.

15. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia istituito nella scuola. come disciplinato dall'articolo 24 del presente regolamento

Art. 6

Orari, Ritardi, Giustificazioni, Uso del registro elettronico

1. L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre dieci minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare tutta l'istituzione scolastica.

2. Gli insegnanti della prima ora, su delega del Dirigente, ammettono alle lezioni gli studenti il cui ritardo non sia superiore a dieci minuti, senza che sia loro richiesto il permesso scritto di entrata posticipata.

3. Se il ritardo è superiore a dieci minuti, gli studenti, anche in possesso di permesso firmato, saranno ammessi in classe all'inizio dell'ora/modulo successiva/o, autorizzato dal Docente in servizio nell'ora in cui lo studente fa richiesta di entrata posticipata e, qualora fossero

sprovvisti del permesso firmato dal genitore, provvederanno a presentarlo non oltre il giorno successivo.

4. Le entrate posticipate sono autorizzate dal Docente in servizio nell'ora in cui lo studente fa richiesta di entrata posticipata, al massimo entro l'inizio della terza ora per il Liceo Classico, l'inizio del quarto modulo (ore 09:45) per il Liceo Artistico, entro le 10:05 per il CAT Geometri, salvo casi gravi che verranno valutati di volta in volta dal dirigente o da un suo delegato.

5. Nella stessa giornata non si potrà effettuare ritardo e uscita anticipata, salvo casi eccezionali

6. Tali annotazioni (ritardi ed uscite anticipate) dovranno essere trascritte sul registro elettronico, affinché se ne abbia un quadro completo nell'arco del mese. La totalizzazione rispettivamente di 5 ritardi e 3 uscite anticipate sarà considerata equivalente ad un giorno di assenza ai fini del credito scolastico o della valutazione della condotta.

7. Il Collegio dei Docenti valuterà eventuali casi eccezionali in cui ricorrano gravi motivazioni di ordine sanitario, debitamente certificate.

8. Nell'Istituto è in uso il registro elettronico. All'inizio dell'anno scolastico gli alunni e i genitori devono recarsi in segreteria per richiedere la password per accedere al registro elettronico.

Attraverso tale strumento i genitori e gli studenti maggiorenni sono tenuti a giustificare le assenze e i ritardi, visualizzare gli esiti delle verifiche, conoscere le attività didattiche.

Art. 7

Frequenza alle lezioni

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, compresa la Religione cattolica e/o le attività alternative. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole lezioni. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione.

2. Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante, comunque mai più di uno per volta.

3. Nel caso di assenza accertata del docente, nell'impossibilità di sostituzione dello stesso, la Dirigenza potrà autorizzare l'uscita anticipata o l'entrata posticipata della classe con preavviso scritto alle famiglie da controfirmare.

Art. 8

Uscite anticipate

1. Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati dai docenti che sono in servizio nelle classi in cui gli studenti richiedono autorizzazione all'uscita, eccezionalmente, solo per motivi gravi e documentati e, comunque, previa autorizzazione scritta dall'esercente la potestà genitoriale.

2. I minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo se prelevati dall'esercente la potestà genitoriale o da altro soggetto formalmente delegato dal predetto esercente con apposita documentazione protocollata e agli atti dell'Istituto. È possibile ricevere per via telematica l'autorizzazione del genitore, corredata dalle copie dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato solo previa dichiarazione scritta del genitore effettuata in fase d'iscrizione.

3. Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni e sul **registro elettronico**.

Art. 9

Assenze

1. Le assenze devono essere giustificate tramite il registro elettronico entro tre giorni dal giorno di assenza. Sarà cura del coordinatore, dopo ogni consiglio di classe, avvisare le famiglie del mancato adempimento, invitando gli stessi a regolarizzare la situazione entro una settimana.
2. Saranno accettati i certificati medici consegnati entro sette giorni dal rientro a scuola.
 3. Circa la frequenza, si rimanda al regolamento applicativo del limite delle assenze per la validità dell'a.s. ai sensi del dpr n.122/2009 art.14 c.7.
 4. Tutte le certificazioni attestanti assenze prolungate per gravi motivi di salute, day hospital, visite specialistiche ospedaliere, donazioni di sangue, assenze per motivi sportivi o partecipazioni a concorsi e selezioni devono essere consegnate alla segreteria studenti.
5. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di annotare le proprie richieste di giustificazioni sul registro elettronico
 6. Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile nonché monitorate dai genitori o delegati dagli stessi, attraverso la consultazione del registro elettronico. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione per l'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti del triennio conclusivo.

Art. 10

Divieto di fumare nei locali pubblici

1. In ossequio alle Leggi dello Stato (divieto di fumare nei locali pubblici), per una sana educazione alla salute, nel rispetto dei "non fumatori", è vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi esterni annessi all'Istituto.
 2. Tutti sono obbligati ad ottemperare a tale direttiva. Nei locali nell'Istituto sono affissi i relativi cartelli di divieto. Il personale dell'Istituto incaricato dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni, provvede ad annotare una sanzione disciplinare di cui verrà data comunicazione scritta alle famiglie (vedi tabella "Tipologia di comportamenti che configurano mancanze disciplinari pag.19).
- In caso di reiterata infrazione i funzionari addetti provvederanno ad irrogare la sanzione pecuniaria nella misura prevista dalla vigente normativa. La scuola provvederà a consequenziali adempimenti.

Art.11

Cura del patrimonio

La conservazione delle aule, suppellettili, attrezzature e , comunque, di quanto è patrimonio della scuola, viene affidata al senso di responsabilità, alla cura ed alla educazione degli studenti, alla diligenza del personale tutto. Degli eventuali danni al patrimonio della scuola sono tenuti a rispondere coloro che li hanno provocati. È vietato imbrattare muri, porte, banchi, e sedie della scuola. L'Istituto non è responsabile di beni, denaro, e preziosi che il proprietario lasci incustoditi o dimenticati.

Art.12

Cura dei rapporti

Gli studenti devono mantenere in ogni momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e pienamente responsabile. Più specificamente gli studenti sono tenuti a:

- rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici;
- non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non lasciare resti di cibo nelle aule, per le scale e lungo i corridoi, ma utilizzare gli appositi contenitori; in ogni caso è fatto esplicito divieto di consumare cibi e bevande nei laboratori, in biblioteca e in palestra;
- non trattenersi nella palestra coperta e nelle strutture all'aperto destinate all'insegnamento dell'Educazione Fisica, al di fuori delle ore di lezione di Educazione fisica;
- indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico

Art. 13

Assemblee

Le assemblee d'Istituto e di classe si richiedono a norma degli artt. 13 e 14 del D. L.vo del 16 aprile 1994, n°297.

Tutte le componenti della scuola, allievi, docenti, genitori, personale amministrativo ed ausiliario, hanno diritto a convocare loro assemblee nel rispetto delle norme in vigore. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a valutare, se richiesto, le indicazioni emerse nelle diverse assemblee.

Assemblea di classe: gli studenti possono richiederne una al mese fatta eccezione per gli ultimi 30 giorni di scuola. La richiesta scritta e firmata dai rappresentanti di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione si svolgerà l'assemblea, deve essere presentata in Presidenza con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista con l'indicazione di giorno, ora e ordine del giorno dell'assemblea. I rappresentanti di classe sono tenuti a redigere il verbale dell'assemblea, da presentare poi in Presidenza. Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico ed al Consiglio d'Istituto.

Assemblee d'istituto: esse saranno richieste e comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno. Nella prima assemblea gli alunni redigeranno un regolamento per il funzionamento delle assemblee che sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto. In situazioni eccezionali sarà valutata dal Dirigente l'opportunità di concedere un'assemblea straordinaria, purché richiesta dalla maggioranza del Comitato Studentesco. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.

Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico particolarmente formativo; è necessario, pertanto, che la presenza degli studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio della figura strumentale area Alunni e degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico ed al Consiglio d'Istituto.

Assemblee dei docenti e del personale ATA:

sono regolate dalla legge 146 del 12/6/90.

Assemblee dei genitori: i rappresentanti dei genitori possono richiedere assemblee in orario scolastico od extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale ausiliario. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento che verrà comunicato al Consiglio di Istituto.

Art. 14

Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti di classe di tutto l'Istituto, dai Rappresentanti di Istituto e della Consulta.

Art. 15

Comitati genitori

Il Comitato dei genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe e membri del Consiglio di Istituto, è il momento di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi della scuola (Dirigente, Consigli di classe, Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, assemblea del personale ATA). Le riunioni del Comitato dei genitori si tengono nella scuola e sono aperte alla partecipazione degli altri genitori. Possono, altresì, partecipare con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, oltre il Dirigente dell'Istituzione scolastica gli studenti, i docenti, il personale A.T.A.

Gli Organi Collegiali

Art. 16

- 1) Gli OO. CC. Sono regolamentati dalle norme contenute nel D. Lv.o n°297/94.
- 2) La prima convocazione del Consiglio di Istituto avviene non oltre il ventesimo giorno dalla nomina degli eletti.
- 3) Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 17

Nella prima seduta, presieduta dal dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio elegge anche un vice presidente all'interno della stessa componente-genitori, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, la Giunta Esecutiva (secondo le modalità previste dal D.Lgs. 297/94) e l'Organo di Garanzia previsto dal DPR 21.11.2007, n.235. Il Consiglio di Istituto al suo interno individua il Segretario verbalizzante.

Art. 18

Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, sia della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, sia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata al Dirigente, che ne attesta in calce ad essa la data e ne dispone l'affissione immediata. L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni.

Art. 19

I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta. In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 20

La convocazione degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso, all'albo; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono. La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna.

Art. 21

Ciascuno degli Organi Collegiali programma la propria attività nel tempo.

Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, una volta al mese. Al termine di ciascuna seduta viene sommariamente indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale di segreteria della scuola.

I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D. L.vo n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati Consigli di classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente.

Art. 22

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Art. 23

Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa.

Inoltre operano attraverso il C.I.C.

MODALITÀ OPERATIVE DEL "CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA"

1. La Commissione del "Centro di Informazione e Consulenza" è una commissione dell'Istituto con l'obiettivo di promuovere il benessere degli studenti all'interno dell' "Ambiente Scuola".

2. La commissione C.I.C. è formata dalle seguenti componenti :

- ◆ La Componente "Insegnanti" della quale fanno parte tutti gli insegnanti assegnati alla Commissione.
- ◆ La componente "Esterna" della quale fanno parte gli specialisti prescelti dall'AUSL di Rieti per svolgere il compito di Consulenti per il C.I.C. dell'Istituto.
- ◆ La Componente "Alunni" della quale fanno parte: i Coordinatori generali d'Istituto del C.I.C. responsabili di progetto.

3. Le Assemblee del "Centro di Informazione e Consulenza" si distinguono, sulla base delle Componenti presenti nella Commissione, in:

- ◆ Assemblea "Generale" o "Conoscitiva" del C.I.C. alla quale prendono parte tutte le componenti del C.I.C. al completo.

Lo scopo di questo tipo di assemblea è quello di rendere partecipi tutte le Componenti studentesche delle attività della Commissione.

- ◆ "Assemblea Esecutiva": alla quale prendono parte coloro che sono coinvolti nei singoli progetti e attività.

4. Le assemblee del C.I.C. sono convocabili entro i seguenti limiti di ore mensili : Assemblea "Generale" o "Conoscitiva" per un massimo di 2 h/mese

- ◆ Assemblea "Esecutiva" per un massimo di 4h/mese.

5. Alcuni alunni rappresentanti del C.I.C. che potranno variare secondo la disponibilità parteciperanno al Comitato Studentesco.

6. I membri all'interno del direttivo del Comitato Studentesco hanno competenze circa: La promozione del "Benessere" all'interno della Scuola

- ◆ L'Ambiente Scuola
- ◆ Comunicazione attività C.I.C.

Art. 24 Organo di Garanzia e modalità operative delle impugnazioni e Organo di Garanzia Regionale:

- 1 È istituito l'Organo di Garanzia in conformità al D.P.R. n.235 del 21/11/2007. I procedimenti amministrativi relativi hanno come quadro normativo di riferimento la Legge 241 del1990.
- 2 L' Organo di Garanzia è composto, oltre che dal Dirigente scolastico (che lo presiede), da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, nominati dal Consiglio di Istituto.
- 3 I componenti dell' O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
- 4 In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.
- 5 In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell' O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell' O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) si procederà alla nomina dei membri supplenti individuati tra i primi dei non eletti.
- 6 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia (O.G.) istituito nella scuola.
- 7 L'Organo di Garanzia di cui all' articolo 1 decide, è convocato su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 8 L'Organo di Garanzia si convoca entro tre giorni dal presentazione del ricorso, mediante avviso scritto, e le sue deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri aventi diritto, tra i quali necessariamente il Dirigente Scolastico.
- 9 Non è consentita l'astensione, se non nei casi di incompatibilità di cui al comma 5, prima che si proceda alla sostituzione dei membri incompatibili.
- 10 La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.
- 11 La definizione e comunicazione del ricorso all'Ufficio di Segreteria avverrà immediatamente.
- 12 Sui reclami contro le violazioni dello Statuto è ammesso reclamo al competente Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia. Per il funzionamento dell'Organo di Garanzia Regionale si rinvia all'Art. 5 , Comma 3, del D.P.R. 249 del 1998 e successive modifiche.
- 13 Il contenuto delle sanzioni disciplinari non rappresenta dato sensibile e come tale non soggiace alla normativa sulla privacy, fatte salve le situazioni che, per loro stessa natura, son oggetto della normativa sulla privacy.

Docenti: Orario di Servizio. Assenze. Permessi. Congedi

Art.25

I docenti devono presentarsi in servizio cinque minuti prima del proprio orario di servizio.

Art. 26

I docenti assenti per motivi di salute devono comunicare entro le ore 8,05 la propria assenza alla sede di servizio, alla segreteria o alla Presidenza.

Art.27

I docenti devono effettuare il cambio di classe in tempi brevi compatibilmente con la dislocazione all'interno del plesso scolastico.

Art.28

Per ciò che concerne la disciplina dei permessi, congedi e assenze il presente regolamento si rimanda alla normativa contrattuale vigente alla quale il personale della scuola è tenuto ad uniformarsi, nonché alle disposizioni emanate dal dirigente scolastico.

Art. 29

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998 è vietato al personale docente utilizzare il telefono cellulare durante le lezioni.

Diritti di informazione

Art.30

La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli politici e di partiti. Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.

Art. 31

Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, delle Organizzazioni sindacali.

Art. 32

È vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

Art. 33

Le fotocopiatrici possono essere utilizzate da tutte le componenti della scuola per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo le modalità organizzative dell'Istituto.

Uso dei locali

Art. 34

Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.

Art. 35

I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro.

L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa.

Art. 36

La scuola, che non può essere responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, dovrà sviluppare, attraverso iniziative idonee, il senso comune di

responsabilità, approntando, comunque, tutte le necessarie misure cautelative.

Art. 37

Nell'ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino casi suscettibili di intervento disciplinare, fatte salve le competenze del Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, promuoverà il più ampio dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al fine di responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione del principio di autodisciplina.

Art. 38

Il funzionamento della Biblioteca, delle Palestre, del Laboratorio di Informatica e degli altri Laboratori, nonché l'utilizzo della fotocopiatrice, sono disciplinati dalle rispettive norme e regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.

Servizi amministrativi

Art. 39

Per tutte le comunicazioni degli orari di segreteria si rimanda al sito dell'Istituto

Art. 40

È fatto divieto al personale non amministrativo dell'Istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle, documenti, telefonare all'esterno o altro senza averne fatta richiesta motivata agli addetti dell'ufficio di segreteria.

Art. 41

Per la richiesta di documenti e di certificazioni ci si avvale della forma scritta

Art. 42

I certificati di servizio, di norma, vengono rilasciati entro un minimo di tre ed un massimo di cinque giorni dalla richiesta.

Art. 43

Per tutto quanto riguarda la visione dei documenti e/o il rilascio di copie, in carta semplice o autenticata, si rimanda a quanto prescritto dalla L.7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni L.15/2005 e dalle circolari del M.P.I. fatti salvi i correlativi adempimenti tributari.

Art. 44

L'utente, nel presentare all'Istituto documenti che debbono comprovare stati, fatti o qualità personali, può avvalersi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell'art. 46 del DPR 30/12/2000, n°445.

Art. 45

Ancora per l'anno scolastico 2012-13, i moduli di iscrizione all' I.I.S. vengono sia inviati alle segreterie delle scuole medie sia resi disponibili sul sito dell'I.I.S. "Varrone". Per gli anni successivi al primo vengono distribuiti direttamente nelle classi e riconsegnati alla segreteria entro la scadenza prevista. L'assistente amministrativo incaricato, in qualità di responsabile del procedimento, accetterà ed autenticcherà eventuali dichiarazioni sostitutive e acquisirà d'ufficio i documenti non presentati se gli stessi sono depositati presso istituzioni per le quali vale l'obbligo della trasmissione. A partire dall' a.s. 2013/2014 potranno essere attivate altre modalità (es. iscrizioni on line), se previsto dalla normativa vigente e in conformità con le direttive ministeriali.

Art. 46

La richiesta di utilizzo dei sussidi didattici e multimediali deve essere presentata ai relativi responsabili.

Art. 47

Le richieste di acquisti, sia esse in conto capitale che di facile consumo, sono fatte in forma scritta, con allegata relazione del richiedente contenente le motivazioni e finalità didattiche. I beni da acquistare seguiranno le procedure dettate dal D.I. 129/2018 e saranno disponibili solo a conclusione di tutte le formalità previste per legge.

Art 48

È formalmente riconosciuta l'Associazione degli Ex Allievi del Liceo M. T. Varrone

Disposizioni finali

Art. 49

Il presente Regolamento dovrà avere la massima diffusione.

All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura dei docenti delle classi iniziali leggere e illustrare agli studenti il presente Regolamento.

Art. 50

Il Regolamento ha validità quinquennale. Eventuali modifiche o aggiunte, anche prima della scadenza prevista, possono essere proposte, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, nella misura dei due terzi, da ciascuna componente di Istituto (alunni, genitori, docenti e personale ATA), alla Commissione Regolamento. Il presente Regolamento andrà in vigore dal 28 novembre 2012.

Art. 51

Per quanto non previsto nel presente Regolamento d'Istituto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.

Oreste Ottavini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Santarelli

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

A. La Biblioteca

Premessa

Il Liceo Classico e il Liceo Artistico Calcagnadoro dispongono di una biblioteca che riveste notevole valore storico e culturale per la vastità del patrimonio librario. Essa è motivo di prestigio per l'Istituto ed è un valido supporto per il lavoro di docenti ed alunni.- Per il funzionamento delle Biblioteche e per l'accesso ai prestiti, si rinvia al regolamento interno dei singoli Istituti

B. Le palestre e gli impianti sportivi

Art. 1

La palestra e le altre strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di scienze motorie, per le esercitazioni inerenti le attività del gruppo sportivo scolastico e per i progetti previsti nel PTOF. Il Consiglio d'Istituto può concedere l'assenso all'uso della palestra per altre attività scolastiche.

Coloro che ne usufruiscono si faranno carico di eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Art. 2

Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti ad incuria ed uso improprio. Gli insegnanti di Scienze motorie in servizio

nell'Istituto sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale individualmente assegnato.

Art. 3

I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche solo per normale uso, vanno segnalati al Coordinatore delle attività fisiche e sportive.

Art. 4

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato.

Art. 5

Per la pratica dell'attività sportiva gli studenti dovranno essere provvisti di abbigliamento idoneo. Le scarpe da ginnastica devono essere indossate negli spogliatoi ed utilizzate solo per l'attività sportiva.

Art 6

Eventuali danneggiamenti volontari degli attrezzi e degli oggetti debbono essere addebitati al singolo, qualora sia individuato come responsabile, oppure all'intera classe presente a quell'ora, nel caso non si riesca a rilevare responsabilità individuali.

C. Aule Multimediali –Video

Art. 1

Possono accedere all'aula multimediale tutti i docenti

Art. 2

I docenti che utilizzano l'aula video e/o dispositivi mobili sono pregati di prenotarsi, con congruo anticipo, sul registro predisposto, precisando il giorno, l'ora e la classe interessata presso il responsabile.

Art.3

Le chiavi dell'aula video sono in possesso del responsabile dell'aula multimediale.

Art.4

Data la natura estremamente delicata dell'elaboratore, gli alunni non possono in nessun caso utilizzare da soli l'aula video

Art. 5

Nel caso si verificassero anomalie o danneggiamenti, i docenti sono pregati di annotarli sul registro delle prenotazioni e d'informare il responsabile.

Art. 6

Il laboratorio deve essere utilizzato esclusivamente per attività didattiche. Qualsiasi uso improprio del computer è vietato. La scuola garantisce una adeguata sorveglianza degli studenti minorenni durante la navigazione in Internet per evitare l'accesso a siti non adatti alla loro età e soprattutto a social network, chat, messaggeria istantanea e simili.

Art. 7

I docenti possono utilizzare il computer in proprio per preparare la lezione o per familiarizzare con un nuovo programma.

Art. 8

I docenti sono tenuti a consultarsi con il responsabile qualora intendano installare o utilizzare nuovi programmi. Si precisa, inoltre, che è assolutamente vietato utilizzare programmi non autorizzati: l'uso di software non testato può danneggiare gravemente il computer.

Art. 9

I docenti non possono delegare gli alunni a svolgere da soli incarichi particolari nell'aula video

Art. 10

Prima di lasciare l'aula video i docenti sono pregati di assicurarsi che il computer e la stampante vengano spenti utilizzando la giusta procedura.

Art. 11

Alla fine della lezione, i docenti devono controllare che tutto sia in ordine, chiudere l'aula multimediale e restituire le chiavi al personale addetto.

Art. 12

Si precisa che il responsabile del laboratorio non è il tecnico di laboratorio.

D. Regolamento Laboratori

Art.1

Data la natura estremamente delicata delle apparecchiature dei Laboratori, gli alunni non possono in nessun caso utilizzare da soli i laboratori.

Art. 2

Nel caso si verificassero anomalie o danneggiamenti, i docenti sono pregati di annotarli e d'informare il responsabile.

Art. 3

I laboratori devono essere utilizzati esclusivamente per attività didattiche. Qualsiasi uso improprio è vietato.

Art. 4

Alla fine della lezione, i docenti devono controllare che tutto sia in ordine.

Art. 5

Nel caso di danni alle parti mobili ed immobili dell'edificio scolastico, il ripristino degli arredi e delle attrezzature è a carico dell'autore del danno, ove certamente individuato. In caso contrario sarà la classe o le classi coinvolte a provvedere. Il danno viene qualificato e quantificato dalla Commissione Tecnica e dal Dirigente Scolastico in base al prezzo ed ai costi di mercato.

E. Norme per l'utilizzo della fotocopiatrice Ai

docenti

Art. 1

Le fotocopie per uso didattico devono essere predisposte preferibilmente il giorno precedente al loro utilizzo entro e non oltre le ore 12.30 (liceo classico)

Le fotocopie di uso non esclusivamente didattico potranno effettuarsi soltanto con la tessera prepagata.

Agli studenti

Art.2

Gli alunni potranno richiedere le fotocopie entro e non oltre le ore 12.30 (Liceo Classico)

Art. 3

Le fotocopie potranno essere rilasciate previo versamento della quota stabilita.

F. Regolamento visite didattiche, viaggi d'istruzione

Premessa:

I C.d.C. individueranno entro e non oltre il 15 novembre dell'a.s. in corso il numero massimo delle uscite didattiche e le mete del viaggio di istruzione. Gli itinerari prescelti dovranno essere coerenti e adeguati alla programmazione educativo – didattica elaborata dal C.d.C., in quanto parte integrante della stessa.

1. Indicazioni relative alla scelta delle agenzie per i viaggi d'istruzione

- a. invitare minimo tre agenzie per l'intero pacchetto di viaggi;
- b. esse possono essere comprese tra quelle che negli ultimi anni hanno assolto pienamente l'incarico ricevuto, offrendo un buon servizio (come da relazioni sui viaggi d'istruzione elaborate dai docenti accompagnatori in collaborazione con gli studenti partecipanti);
- c. estrarre eventuali altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dall'albo fornitori, che hanno presentato un programma ed una documentazione seria ed affidabile.

2. Indicazioni relative alla scelta della ditta per il noleggio di pullman per visite didattiche di mezza o intera giornata

- a. invitare n° 3 ditte per tutto il programma annuale;
- b. esse possono essere comprese tra quelle che negli ultimi anni hanno assolto pienamente l'incarico ricevuto, offrendo un buon servizio (come da relazioni sui viaggi d'istruzione elaborate dai docenti accompagnatori in collaborazione con gli studenti partecipanti);
- c. estrarre gli altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle ditte richiedenti l'inserimento nell'albo fornitore.

3. Scelta dei docenti accompagnatori e norme di comportamento di docenti e alunni nelle visite guidate e nei viaggi d'Istruzione

CRITERI PER LA SCELTA DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI:

- a. Il C.d.C. individua il/i docente/i accompagnatore/i prioritariamente tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e, in subordine, tra i docenti di altre classi che abbiano espresso la loro disponibilità;
- b. Il C.d.C. è tenuto ad individuare anche eventuali sostituti;
- c. La nomina dei docenti accompagnatori è prerogativa del dirigente scolastico;
- d. Il/i docente/i non possono effettuare più di due viaggi della durata superiore ad un giorno, salvo particolari casi autorizzati dal dirigente scolastico;

I docenti accompagnatori (ed eventuali sostituti) devono:

- a. esercitare un'attenta e continua vigilanza degli alunni e del patrimonio ambientale ed artistico;
- b. informare, a conclusione del viaggio, gli organi collegiali e il D. S., tramite relazione scritta, dell'esito dello stesso e di eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o Ditta di trasporto;
- c. mettersi in contatto con il D.S. nel caso dovesse verificarsi qualche imprevisto nel corso del viaggio;

Gli alunni, responsabilmente, devono:

- a. tenere un comportamento corretto e consono al vivere civile durante il trasporto, la permanenza in albergo e nei luoghi di visita (chiese, musei, edifici storici, locali di ritrovo, etc.);

- b. avere cura di non apportare danni ad oggetti e materiali altrui, in particolare arredi dei mezzi di trasporto e degli alberghi;
- c. avere rispetto per l'ambiente naturale e per le testimonianze del patrimonio artistico – culturale del paese che visitano;
- d. essere consapevoli, soprattutto se visitano un paese straniero, di trovarsi in società che possono avere cultura, religione, usi, costumi diversi, quindi avere il massimo rispetto di esse, anche per la buona immagine del proprio paese;
- e. seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori; attenendosi, rigorosamente, al programma di viaggio redatto;
- f. collaborare in generale per il buon andamento del viaggio.
- g. la condotta tenuta durante le uscite inciderà sul voto del comportamento

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

GLI ALLEGATI:

- A La Biblioteca
- B Le palestre e gli impianti sportivi
- C Aula Multimediale
- D Regolamento Laboratori
- E Norme per l'utilizzo della fotocopiatrice
- F Regolamento visite didattiche e viaggi d'Istruzione

<p>C)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiterazione di tutte le infrazioni previste al punto B; ▪ Introduzione nella scuola di bevande alcoliche; ▪ Atti dolosi che procurino danni fisici ai compagni di scuola; ▪ Mancanza di rispetto al DS, al personale docente e A.T.A. e a quanti si trovano nella scuola. 	<p>a) allontanamento dalla comunità scolastica da 8 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>Il coordinatore di classe relaziona al D.S., che convoca il C.d.C. nella sola componente docente. Il C.d.C. decide tipologia ed entità della sanzione. Il DS o, su sua delega, il coordinatore di classe convoca lo studente e la famiglia, comunica la decisione del C.d.C. e accerta che la sanzione sia stata conclusa.</p>
<p>D)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiterazione di tutte le infrazioni previste al punto C; ▪ Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, detenzione di armi, introduzione e spaccio di sostanza stupefacenti, reati di natura sessuale, uso di cellulare o di altri dispositivi elettronici al fine di violare la privacy o la dignità della persone, etc.) ▪ Comportamenti che creano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); ▪ Comportamenti vandalici che comportino rilevanti danni materiali nei confronti delle strutture dell'arredo, 	<p>a) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di istituto</p>	<p>Il coordinatore di classe relaziona al D.S., che convoca il C.d.I. Il DS o, su sua delega, il coordinatore di classe convoca lo studente e la famiglia, comunica la decisione del C.d.I. e accerta che la sanzione sia stata conclusa</p>

<p>degli impianti idrici ed elettrici, del materiale didattico e di ogni altro bene che si trova negli spazi interni ed esterni dell'istituto,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manifestazioni di razzismo e bullismo. 			
<p>E)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiterazione di tutte le infrazioni previste ai punti precedenti, <u>dopo sanzioni già applicate</u>; ▪ Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali di determinare seria apprensione a livello sociale. 	<p>a) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno</p>	<p>Consiglio di istituto</p>	<p>Il coordinatore di classe relaziona al D.S., che convoca il C.d.I. Il DS o, su sua delega, il coordinatore di classe convoca lo studente e la famiglia, comunica la decisione del C.d.I.</p>
<p>F)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Casi più gravi di quelli già indicati al punto E ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. 	<p>a) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame distato</p>	<p>Consiglio di istituto</p>	<p>Il coordinatore di classe relaziona al D.S., che convoca il C.d.I. Il DS o, su sua delega, il coordinatore di classe convoca lo studente e la famiglia e comunica la decisione del C.d.I.</p>

N.B.Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria e penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del D.P.R. 245/2007)

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: allievi, docenti, personale amministrativo ed ausiliario, genitori, dirigente scolastico. Per essere efficace tale alleanza deve tradursi in un patto formativo di corresponsabilità tra la famiglia, la scuola e gli alunni, quindi:

L'ALLIEVO SI IMPEGNA A

rispettare il Regolamento d'Istituto;

rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;

- comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni, rispettandone lo stile d'insegnamento e di apprendimento;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé;
comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti di tutto il personale;
- adeguarsi alle richieste degli insegnanti anche con spirito critico, ma non polemico;
esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà;
utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli;
- avere cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- assumere comportamenti trasparenti, corretti, leali.

IL GENITORE SI IMPEGNA A

rispettare il Regolamento d'Istituto; conoscere la proposta formativa della scuola;

collaborare al progetto formativo dimostrando disponibilità verso gli insegnanti nel rispetto dei diversi ruoli; partecipare attivamente agli OO. CC.;

- seguire il percorso scolastico del proprio figlio in continuo rapporto con la scuola; favorire un'assidua frequenza dei propri figli alle lezioni;
- accettare anche eventuali insuccessi scolastici del figlio senza spirito polemico, ma con atteggiamento critico che possa servire allo studente per migliorare il suo rendimento;
- rispettare la professionalità degli operatori scolastici; adottare atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione;
- risarcire il danno provocato volontariamente dai propri figli all'edificio, agli arredi scolastici, alle attrezzature e ai sussidi didattici della scuola;
- favorire comportamenti trasparenti, corretti, leali.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A

rispettare il Regolamento d'Istituto;

fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente; garantire la massima trasparenza nei voti orali e scritti;

spiegare il perché delle scelte di verifica usate, attenendosi alle indicazioni del collegio docenti;

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ogni studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- offrire iniziative concrete per l'integrazione socio-relazionale di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
- mantenere un costante rapporto con le famiglie anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;
- la scuola si impegna a garantire servizi efficienti e qualificati e a favorire comportamenti trasparenti, corretti, leali.

Il Dirigente Scolastico

I Genitori

Lo Studente